

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI BENEFICI ECONOMICI

approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 23.11.2001 con deliberazione n.46

integrazione approvata dal Consiglio Comunale in seduta del 03.06.2004 con deliberazione n.11

CAPO I

CRITERI GENERALI E MODALITA'

ART.1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241 e dell'art. 7 del D.L.vo n.267/2000.

ART.2 - Settori di intervento

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono erogate con determinazione del Responsabile del Settore sulla base dei principi stabiliti dal presente Regolamento e dai criteri oggettivi di valutazione predeterminati dalla Giunta Municipale, a domanda degli interessati indirizzata al Sindaco, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- a) cultura;
- b) pubblica istruzione;
- c) sport e tempo libero;
- d) artigianato ed altre attività produttive;
- e) promozione turistica;
- f) valorizzazione beni culturali, storici, tradizionali, popolari e simili;
- g) tutela ambientale e protezione civile;
- h) educazione sanitaria e salute pubblica;
- i) occupazione;
- l) iniziative di solidarietà e di crescita civile e sociale;

ART.3 - Informazione

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi e sulle modalità di accesso, con tutti i mezzi idonei a garantirne la massima diffusione.

ART.4 – Finalità

Le concessioni nei settori di attività indicati nell'art.2, punti da a) ad l), possono essere disposte sia per la realizzazione di singole iniziative che quale contributo del Comune nelle spese di gestione e funzionamento di enti e associazioni operanti nei medesimi settori di attività.

ART.5 - Procedure

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, tutte le notizie ed informazioni utili ai fini di una corretta valutazione; in specifico, se trattasi di attività ordinaria, una dettagliata relazione economico/illustrativa, con allegati il consuntivo dell'anno precedente e il preventivo di spesa per l'anno cui si riferisce la richiesta di contributo.

Le domande dovranno contenere la dichiarazione che:

- il richiedente non fa parte della articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974 n.195 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981 n.659;
- che per l'attività per la quale si richiede il contributo sono stati eventualmente richiesti e/o assegnati contributi o sponsorizzazioni da enti pubblici e/o privati, indicandone, in caso affermativo, l'importo.

Le domande, di norma, dovranno essere presentate entro le scadenze stabilite da un pubblico avviso che l'Amministrazione provvederà a diffondere, con tutti i mezzi idonei a garantirne la massima pubblicizzazione, entro il mese di febbraio di ogni anno.

L'avviso dovrà contenere:

- l'indicazione delle disponibilità finanziarie destinate ai singoli settori di intervento;
- l'indicazione dei criteri di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento (criteri generali; criteri oggettivi a seconda della natura della concessione; criteri di coerenza con gli indirizzi politico-amministrativi approvati dal Consiglio Comunale).

ART.6 - Criteri oggettivi

La Giunta Municipale, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, dovrà individuare i criteri oggettivi di valutazione, a seconda della natura delle concessioni, ai quali si atterrà il Responsabile del Settore nell'esprimere i propri pareri finalizzati all'adozione dell'atto di concessione dei benefici.

Il verbale relativo all'adozione dei criteri di cui al comma precedente è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune; della pubblicazione è data notizia agli utenti attraverso idonea pubblicità.

ART.7 - Graduatorie

Se più soggetti concorrono ad accedere alle concessioni di cui all'art.1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività e le disponibilità finanziarie non consentono l'integrale accoglienza di tutte le richieste, il Responsabile del Settore sulla base dei preliminari criteri di valutazione, di cui al precedente art.6, provvederà a formulare una graduatoria fra tutte le richieste concorrenti.

ART.8 - Coerenza con gli indirizzi programmatici

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico/amministrativi del Comune, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione che la Giunta è annualmente tenuta a redigere congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART.9 - Criteri generali

Le concessioni dovranno, inoltre, essere coerenti con i seguenti criteri di generali:

- a) sono di norma escluse le concessioni per iniziative aventi scopo di lucro; eventuali deroghe a questo principio devono considerarsi eccezionali ed essere idoneamente motivate.
- b) l'importo complessivo della concessione comprende, oltre che le erogazioni in denaro, anche il valore corrispondente a beni, servizi (ivi compresa la prestazione dell'opera dei dipendenti del Comune), disponibilità di locali ecc., comunque forniti gratuitamente (ovvero a prezzo ridotto rispetto alle normali tariffe dall'Amministrazione al richiedente la concessione; tale importo, così calcolato, dovrà espressamente risultare nel provvedimento deliberativo concessorio);
- c) l'ammontare complessivo della concessione, determinato come al punto b), non potrà essere superiore all'importo delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa al netto dei ricavi, ovvero del disavanzo risultante dal bilancio preventivo ove trattasi di contributi in conto spese di funzionamento e gestione;
- d) il costo presunto dell'iniziativa, al netto dei ricavi, ovvero il disavanzo di gestione previsto, dovranno essere indicati nella domanda di richiesta della concessione e risultare da un dettagliato prospetto allegato alla medesima domanda.
- e) la concessione sarà liquidata "a consuntivo" entro trenta giorni dalla presentazione, da parte del titolare della concessione, di una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi della legge n.15/68, attestante le spese effettivamente sostenute e le entrate effettivamente realizzate; il Comune potrà richiedere copia dei documenti giustificativi delle spese. Sulla base di quanto sopra, la

concessione potrà essere rideterminata, ove il disavanzo effettivo risulti inferiore a quello preventivato, in misura inferiore a quella stabilita; è esclusa la rideterminazione dell'importo della concessione in misura superiore a quanto già concesso.

In deroga a quanto previsto al punto e), la determinazione di concessione potrà prevedere, comunque motivandone l'opportunità, l'erogazione anticipata di somme in conto dell'importo complessivo della concessione, in misura comunque non superiore all' 80% della medesima e per il restante 20% a saldo, a presentazione del rendiconto.

- f) la Giunta Municipale può concedere contributi straordinari una tantum ai soggetti di cui all'art.1 del presente regolamento, per l'organizzazione di manifestazioni di particolare interesse e rilevanza che possono concorrere al prestigio della comunità e alla promozione delle attività di cui all'art.2.

ART.10 – Pubblicità

L'Amministrazione Comunale istituisce l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui vengono erogati in ogni esercizio finanziario provvidenze di natura economica. L'albo viene aggiornato annualmente.

Gli enti e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali manifestano esteriormente tale attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli enti, le associazioni, i comitati, i privati che ricevono contributi dal Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali pubblicizzano e promuovono le iniziative medesime, che le stesse vengono realizzate con il concorso dell'Amministrazione Comunale.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle iniziative per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesta la concessione del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente reso noto da chi lo ha richiesto ed ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART.11 - Informazione al Consiglio

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulle concessioni operate, specificando natura e consistenza delle stesse.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

ART.12 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento istruttorio relativo alle concessioni di cui al presente regolamento, è tenuto ad informare la propria attività al principio della semplificazione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione Comunale o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

ART.13 - Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene tenuto permanentemente esposto, in libera visione al pubblico, presso l'ufficio segreteria –Settore Affari Generali.

La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte delle associazioni, degli enti operanti nel Comune e di tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

ART.14 - Osservanza

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare nei singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

ART.15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame da parte dell'organo di controllo, diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.